

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 14/02/2019

### FATTO

Il ricorrente afferma che: in data 11/05/2017 chiedeva lo scarico di titoli privi di valore emessi dalla Società F., la chiusura del proprio deposito titoli e la certificazione delle minusvalenze maturate; non ricevendo la certificazione delle minusvalenze, rinnovava la propria istanza; l'Intermediario replicava che non era possibile consegnare tale documento in quanto era stato richiesto lo scarico dei titoli; le minusvalenze tuttavia sono antecedenti alla richiesta di scarico e in ogni caso si riferiscono ad altri titoli.

Il ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede la consegna della certificazione delle minusvalenze maturate sul proprio deposito titoli.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che i titoli per i quali era richiesta la certificazione delle minusvalenze erano già stati in precedenza "scaricati" dal deposito titoli.

L'Intermediario, pertanto, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, ovvero, in subordine, ne chiede il rigetto.

### DIRITTO

Il Collegio esamina preliminarmente l'eccezione di incompetenza per materia dell'ABF, sollevata dall'intermediario, sul presupposto che l'oggetto del ricorso sia una questione attinente a servizi di investimento. L'eccezione è infondata.



Al riguardo, si rileva che in casi simili, a fronte della richiesta di emissione della certificazione delle minusvalenze relative a deposito titoli, i Collegi hanno ritenuto sussistente la propria competenza (cfr. Collegio Roma, decisione n.4246/13; Collegio Milano, decisione n.2257/18; Collegio Napoli, decisione n.231/15).

Nel merito, bisogna dunque valutare la legittimità o meno del comportamento tenuto dall'intermediario nella vicenda.

Il ricorrente contesta la mancata consegna della certificazione delle minusvalenze maturate sul proprio deposito titoli, mentre l'intermediario eccepisce l'impossibilità di consegnare tale documento in quanto sarebbe stato richiesto unicamente con riferimento a titoli – emessi dalla Società F. – per i quali il ricorrente aveva domandato lo “scarico” (in quanto privi di valore). Lo stesso ricorrente, però, eccepisce che il dossier si componeva di altri titoli, dalla cui precedente cessione erano maturate minusvalenze: allega estratto conto *capital gain* al mese di dicembre 2016, da cui si ricava la maturazione di minusvalenze relative alla vendita di titoli diversi da quelli emessi dalla Società F..

Ciò premesso, si osserva che in punto di certificazione delle minusvalenze rileva l'art.6, co.5 D.lgs. 461/1997 (Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato): *“Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi”*.

In generale, sull'obbligo di consegna della certificazione delle minusvalenze, si segnala un precedente condivisibile del Collegio Napoli, decisione n.4246/13: *“Infatti, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. 21 .11.1997, n. 461), il rilascio della certificazione avrebbe dovuto avvenire quantomeno alla chiusura del deposito titoli in amministrazione che, come affermato dalla banca resistente, in maniera peraltro abbastanza vaga, sarebbe avvenuta “tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012”. Invece verosimilmente a causa dell'esistenza, invero anomala, di una sottorubrica intestata alla ricorrente -creata dalla banca per un proprio fatto organizzativo interno e di cui la cliente non era neanche a conoscenza- non si era attivata la procedura automatica per il rilascio della certificazione delle minusvalenze, poi avvenuta solo a settembre del 2012. E' di tutta evidenza che tale comportamento negligente, comprovato anche dall'incapacità della banca di rinvenire le disposizioni impartite dalla cliente, debba essere considerato potenzialmente pregiudizievole in quanto, contrariamente a quanto asserito dalla banca secondo la quale nessun danno è stato prodotto a carico della stessa che potrebbe ancora portare in detrazione le minusvalenze a valere su future plusvalenze, la possibilità di utilizzare a proprio vantaggio le citate minusvalenze veniva a scadere con il 31.12.2011. Come è ben noto, in base alla disciplina fiscale le minusvalenze in ordine alla vendita delle citate obbligazioni “Argentina”, realizzate nel 2007, potevano essere portate in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, come peraltro attestato dal prospetto prodotto dalla resistente (citato all.6 alle controdeduzioni); risultando tali minusvalenze viceversa inutilizzabili in data successiva”*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La domanda è, pertanto, da ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la certificazione richiesta.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario provveda a consegnare alla parte ricorrente la certificazione delle minusvalenze ovvero plusvalenze maturate.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA